



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI SOCIALI E PER I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO E I SINGOLI ASSEGNATARI DEGLI APPEZZAMENTI – testo modificato

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nelle linee generali la gestione, l'organizzazione e la manutenzione delle aree adibite ad orti sociali del Comune di Collecchio. Prevede inoltre norme specifiche relative alle diverse aree adibite ad orti sociali del territorio comunale e modifica il regolamento per gli orti sociali approvato con DCC n. 98 del 20.12.2012.

Art. 2 – COMPITI DEL COMUNE

L'ente locale provvede, anche avvalendosi di altri soggetti:

- a) alla predisposizione e all'organizzazione delle aree da destinare ad orti sociali, già recintate, con l'individuazione dei lotti, alla dotazione del relativo locale per il ricovero attrezzi, nonché alla predisposizione della rete d'irrigazione;
- b) all'assegnazione degli orti tramite specifico bando pubblico;
- c) alla messa a disposizione di contenitori per la raccolta differenziata del verde ove non siano già presenti appositi cassoni o altre strutture idonee al conferimento destinato alla raccolta differenziata;
- d) ad individuare un referente organizzativo cui dovranno fare riferimento gli assegnatari per le segnalazioni e comunicazioni di cui all'art. 12.

Art. 3 - MODALITA' PER ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli uffici comunali mediante la predisposizione, con cadenza quadriennale, di un apposito bando o avviso specifico per ciascuna area disponibile, da pubblicarsi sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi e ampiamente diffuso a mezzo stampa e avvisi pubblici.

Il bando riassume i criteri di assegnazione previsti dal presente regolamento, fissa la scadenza per la presentazione delle domande e indica la tariffa per la stagione successiva.

Le domande devono essere redatte su apposito modulo scaricabile da sito o ritirabile presso gli uffici competenti.

Ogni anno, entro il 30 settembre, viene fatta una verifica della disponibilità di appezzamenti non assegnati, rinunciati od oggetto di revoca dell'assegnazione. Nel caso venga accertata la disponibilità di appezzamenti questi vengono assegnati, sulla base della graduatoria relativa all'area specifica, ai richiedenti rimasti esclusi dalla precedente assegnazione.

Nel caso di esaurimento della graduatoria relativa ad una determinata area il Comune procederà comunque alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione dei lotti disponibili, nel rispetto dei tempi di cui al successivo art. 5.

Art. 4 – REQUISITI PER RICHIEDERE UN ORTO SOCIALE

I richiedenti, maggiorenni, per conto di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare con apposita autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) residenza nel Comune di Collecchio;
- b) non essere proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni idonei all'uso ortivo e di non avere avuto in assegnazione orti dal Comune od altri Enti e che tale requisito è posseduto anche dai componenti del proprio nucleo familiare.

I richiedenti dovranno inoltre dichiarare l'eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie che costituiscono, nell'ordine, titolo di priorità:

1. pensionati titolari di pensione minima;
2. pensionati di età maggiore o uguale a 60 anni compiuti nell'anno di assegnazione dell'orto;
3. disoccupati e cassintegrati da almeno un anno;
4. pensionati di età inferiore ai 60 anni;
5. lavoratori precari;
6. cittadini non appartenenti alle precedenti categorie.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e decadrà dalla assegnazione.

Art. 5 – GRADUATORIA

Formazione e validità:

- la graduatoria, riportante cognome e nome dell'assegnatario e numero di orto da assegnare, è pubblicata sul sito web del Comune per almeno 15 giorni consecutivi e ampiamente diffusa a mezzo stampa e avvisi pubblici;
- tale graduatoria sarà formata seguendo l'ordine della categoria di appartenenza di cui al precedente art. 6; a parità di condizione di appartenenza sarà data precedenza al richiedente più anziano;
- il richiedente, dopo una concessione scaduta, nel caso rientri ugualmente tra i nuovi assegnatari ha diritto all'assegnazione dello stesso appezzamento di terreno che aveva in precedenza;
- l'esito di tutte le richieste pervenute sarà comunicato per iscritto agli interessati;
- la graduatoria ha validità quadriennale, aperta per l'attingimento dei richiedenti nel corso di tale periodo in caso di rinuncia da parte di qualche assegnatario o di revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'Amministrazione Comunale, nella figura del Responsabile del Servizio, assegna gli orti secondo quanto previsto nel presente regolamento, in base alla graduatoria, entro il mese di febbraio.

L'assegnazione dei lotti specifici agli aventi diritto avverrà per sorteggio, tramite accoppiamento dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari.

Viene assegnato un solo orto per ciascun richiedente, fatto salvo quanto previsto all'art. 18.

L'assegnazione di un lotto di terreno comporta la cancellazione dell'assegnatario dalle graduatorie relative ad altre aree comunali destinate ad orti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dando congruo preavviso all'assegnatario.

Art. 7 – DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni durano per 4 stagioni agrarie a partire, di norma, dal mese di marzo per permettere la rotazione delle colture secondo il calendario biologico e per riconoscere l'impegno apportato per aumentare la fertilità del suolo, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari.

Spazi resisi disponibili dopo l'assegnazione a causa di rinuncia o di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione, in relazione a quanto previsto all'art. 4, sono oggetto di nuove assegnazioni con le seguenti priorità:

- a) esclusi dalla prima assegnazione, secondo l'ordine in graduatoria;
- b) richiedenti il secondo orto secondo quanto previsto all'art. 17.

Gli assegnatari, in prima istanza con l'approvazione del presente regolamento e successivamente almeno 2 mesi prima della scadenza quadriennale, possono richiedere il rinnovo dell'assegnazione dei lotti per il successivo quadriennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 4 e sia verificata la corretta gestione sulla base delle norme di cui al presente regolamento. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

Gli ortaggi che maturano dopo la scadenza dell'assegnazione non sono oggetto di rimborso spese al concessionario che ha effettuato la semina.

Non è prevista il diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, ad eccezione dei seguenti casi:

- in caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.
- Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.
- In ogni modo, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

Art. 8 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Il richiedente è considerato assegnatario dell'orto e responsabile a tutti gli effetti.

Potrà essere assegnato un solo orto per ciascun richiedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Ogni assegnatario ha l'obbligo di:

- a) mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando anche la pulizia dei passaggi secondari tra una commessa e l'altra da erbacce e altro;
- b) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale che dovrà essere custodita nel ricovero attrezzi comune, della cui chiave sarà responsabile;
- c) usare per l'irrigazione solo acqua proveniente dal sistema irriguo predisposto;
- d) consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi tra una commessa e l'altra;
- e) non dare molestia al vicinato;
- f) coltivare solo ed esclusivamente prodotti ortofrutticoli;
- g) mantenere le coltivazioni entro i limiti dell'area assegnata;
- h) conferire negli appositi cassoni o altre strutture/spazi predisposti per la raccolta differenziata del verde foglie secche, ramaglie, sfalci verdi, ortaggi non utilizzati o di scarto. Nel caso degli orti siti presso il Vivaio Scodogna tali materiali saranno conferiti nell'apposita compostiera allestita nello spazio degli orti;
- i) utilizzare solo i servizi messi a disposizione dal Comune;
- l) comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- m) custodire e farsi garante delle chiavi dei cancelli d'accesso agli orti e dei ricoveri attrezzi;
- n) riconsegnare immediatamente le chiavi dei cancelli e del ricovero attrezzi a fine assegnazione o dopo la rinuncia all'orto.
- o) segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza ed il numero di telefono o l'assenza prolungata dall'orto referente per vacanza, malattia o altro.

Art. 9 – DIVIETI

All'assegnatario è fatto divieto di:

- a) costruire baracche o altre costruzioni di qualsiasi tipo;
- b) vendere a terzi i prodotti ottenuti, che debbono essere destinati unicamente al consumo familiare;
- c) concedere ad altri, sotto qualsiasi forma, l'utilizzo del terreno assegnato;
- d) allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- e) mettere a dimora piante di alto fusto;

- f) portare biciclette, motorini e qualsiasi tipo di automezzo all'interno dell'area di pertinenza degli orti;
- g) utilizzare pesticidi, diserbanti e antiparassitari o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e le persone. Sono sostenute dall'Amministrazione metodologie di coltivazione ecocompatibili.

Art. 10 – IMPEGNI COLLETTIVI DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, si impegnano di comune accordo:

- a) a tenere puliti da erbacce e altro i passaggi pedonali comuni (inclusi quelli relativi agli orti didattici ove presenti) ed in generale tutta l'area adibita ad orti;
- b) a provvedere alla manutenzione ordinaria del ricovero attrezzi (verniciature, piccole riparazioni);
- c) a partecipare attivamente alle iniziative organizzate dal comune, dai Parchi del Ducato o da altri soggetti in collaborazione con il comune stesso, rivolte alla valorizzazione degli orti e dell'agro biodiversità, alla cura e al miglioramento degli orti o di supporto a progetti ambientali rivolti alle scuole del territorio comunale;

Le modalità ed i turni per adempiere a queste attività saranno concordate tra gli assegnatari stessi nell'ambito dell'assemblea di cui all'art. 12.

In caso di inadempienza il Comune curerà l'esecuzione dei lavori i cui costi saranno ripartiti fra tutti gli assegnatari.

Art. 11 – REVOCA

Un lotto assegnato che non venga coltivato o sia abbandonato per almeno tre mesi senza giusta motivazione è considerato libero e può essere revocato ed assegnato ad un nuovo affidatario.

Il Comune si riserva la facoltà, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, di revocare le concessioni nei casi di mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. L'assegnazione sarà revocata anche qualora non sia corrisposta la quota annuale entro i periodi indicati all'art. 14.

Art. 12 – RAPPRESENTANTE E ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

Entro un mese dall'assegnazione dei lotti il Comune convoca un'assemblea degli assegnatari al fine di eleggere un rappresentante per i rapporti con il Comune, che farà ad esso riferimento per quanto previsto agli art. 3, 8, 9, 10, 15 del presente regolamento. La nomina avrà durata fino alla scadenza naturale dell'assegnazione degli orti, salvo rinuncia scritta, a seguito della quale si procederà alla nomina di un nuovo rappresentante.

Per la soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, per l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali, è convocata dal Comune l'assemblea di tutti gli assegnatari.

L'assemblea è organismo di gestione sociale dell'area ortiva, essendo costituita da tutti gli assegnatari dell'area stessa.

Quando se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione Comunale potrà convocare l'assemblea degli assegnatari.

L'assemblea è convocata anche su richiesta del rappresentante o di almeno 1/3 degli assegnatari, che la inoltreranno all'Amministrazione Comunale proponendo l'ordine del giorno. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli assegnatari. La convocazione va inviata in forma scritta almeno 3 giorni prima della riunione.

Art. 13 – COMMISSIONE DI DISCIPLINA

E' istituita una Commissione di disciplina degli orti sociali così formata:

- dal responsabile del Servizio Orti sociali del Comune (Settore Ambiente) che la presiede;
- da un rappresentante del gestore degli orti sociali, qualora sia un soggetto diverso dal Comune;
- da due assegnatari estratti a sorte;
- un dipendente comunale con compiti di segretario della commissione.

La commissione, in carica per quattro anni, ha il potere di decidere, in base a quanto stabilito nel regolamento, dei comportamenti da tenere all'interno degli orti sociali, delle disposizioni agli utenti e su eventuali richiami.

Può effettuare richiami scritti e proporre al responsabile del Servizio Orti sociali del Comune la revoca della concessione dell'utilizzo dell'orto.

Art. 14 – TARIFFE

La tariffa è stabilita in € 35,00 complessivi all'anno. E' facoltà dell'Amministrazione, previo preventiva comunicazione agli affidatari, di rivedere, tramite deliberazione di Giunta Comunale, il canone annuo di concessione.

Il pagamento deve essere effettuato entro un mese dal ricevimento da parte dell'assegnatario dell'avviso di pagamento secondo le modalità indicate nel bando.

Art. 15 – MODIFICA AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono attuate dall'Amministrazione Comunale, anche su proposta degli assegnatari, sentita l'Assemblea degli assegnatari stessi e sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 16 – RESPONSABILITA'

L'assegnatario risponde dei danni causati, anche da parte di suoi famigliari, per dolo o negligenza, a persone o cose all'interno dell'area e delle strutture personali e comuni.

L'assegnatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari o dai loro famigliari e all'uso di attrezzi e di strumenti per la coltivazione.

Art. 17 - SECONDO ORTO

Nel caso di disponibilità di appezzamenti dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazione del primo orto, è possibile assegnare un secondo appezzamento. Questo può essere assegnato anche nei casi previsti all'art. 7.

La tariffa prevista per la stagione agraria deve essere corrisposta per intero, anche nel caso di periodo ridotto.

Art. 18 – DESTINAZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento può stabilire di riservare alcuni orti per particolari destinatari o destinazioni.

Gli orti non assegnati restano a disposizione del Comune per usi coerenti con la destinazione dell'area stessa.

Art. 19 - NORME PARTICOLARI PER GLI ASSEGNATARI DEGLI ORTI PRESSO IL VIVAIO SCODOGNA

1. Per la sosta di auto e motocicli è d'obbligo l'utilizzo del parcheggio appositamente riservato e predisposto in corrispondenza del cancello d'ingresso all'area destinata ad orti;
2. E' fatto divieto di spostarsi all'interno del Vivaio con auto o motocicli;
3. Per raggiungere l'area recintata dovranno essere utilizzati i camminamenti appositamente predisposti;
4. Gli scarti vegetali dovranno essere conferiti presso l'apposita compostiera allestita negli spazi degli orti; la gestione della compostiera e l'utilizzo del compost prodotto è a carico degli assegnatari degli orti.
5. Non è consentito l'utilizzo di altre strutture, spazi o mezzi presenti all'interno del vivaio situati al di fuori dell'area recintata di pertinenza degli orti e del relativo parcheggio;
6. Per l'irrigazione dei lotti di terreno potrà essere utilizzato unicamente l'impianto di irrigazione appositamente predisposto;
7. Gli assegnatari non dovranno in alcun modo creare ostacolo alle attività del Vivaio o adottare comportamenti che contravvengano alle norme di sicurezza del Vivaio;

8. E' in carico agli assegnatari la collaborazione per la cura dell'area destinata ad orto didattico; per lo svolgimento di tale mansione essi si organizzeranno secondo modalità e turni concordati nell'ambito dell'assemblea di cui all'art. 12;
9. La cura dell'appezzamento destinato ai corsi di formazione è a carico del personale del Vivaio e degli organizzatori dei corsi stessi;
10. Oltre agli assegnatari dei lotti potranno accedere all'area recintata il personale individuato dal Parco per eventuali controlli, le classi delle scuole di Collecchio che effettuano attività didattiche utilizzando lo spazio ad esse destinato, i docenti e gli allievi in occasione dei corsi di formazione;
11. Le scuole ed i corsisti non potranno utilizzare le seguenti strutture, che rimangono destinate esclusivamente agli assegnatari degli orti sociali: parcheggio riservato, ricovero attrezzi, altri lotti di terreno non specificamente diversi da quelli destinati alla didattica.

Art. 20 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento modifica e sostituisce il Regolamento per l'assegnazione e gestione di aree adibite ad orti sociali e per i rapporti tra il comune di Collecchio e i singoli assegnatari degli appezzamenti, approvato con DCC. n. 98 del 20.12.2012.

In sede di prima applicazione del Regolamento, coloro che sono già assegnatari di orti, li abbiano condotti regolarmente e siano i regola con i pagamenti del canone, nel caso presentino richiesta di rinnovo della concessione avranno la precedenza su tutti gli altri richiedenti.